



REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE AREE PER L'ATTIVITA' MOTORIA (SGAMBAMENTO) DEI CANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 03/12/2020

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
 - Art. 2 – Definizioni
 - Art. 3 - Principi generali e ambito di applicazione
 - Art. 4 - Oneri e obblighi dell'Amministrazione Comunale
 - Art. 5 - Convenzioni/accordi per la gestione dell'area
 - Art. 6 - Oneri, obblighi per gli utenti dell'area
 - Art. 7 - Apertura dell'area
 - Art. 8 – Divieti
 - Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni
 - Art. 10 - Entrata in vigore, disposizioni finali e norme di rinvio
-

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree finalizzate all'attività motoria dei cani, cosiddette "aree di sgambamento per cani" o "sgambatoi" al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel proprio territorio di aree a ciò adibite, opportunamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 2 – Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "*Area di sgambamento per cani*" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambamento.

Art. 3 - Principi generali e ambito di applicazione

Le aree di sgambamento per cani sono individuate con apposita delibera di giunta comunale e costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi idonei muniti di adeguata cartellonistica riportante i punti fondamentali del presente regolamento, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani, considerando che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie.

Art. 4 - Oneri e obblighi dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale provvederà all'apposizione dell'apposita segnaletica all'ingresso delle aree destinate allo sgambamento dei cani nonché periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 5 – Convenzioni/accordi per la gestione dell'area

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvelarsi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione dell'area oggetto del presente regolamento, ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area sarà autorizzato, di volta in volta, dall'Amministrazione comunale che potrà altresì derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

L'utilizzo degli sgambatoi da parte di privati per manifestazioni attinenti la conoscenza ed educazione dei cani potrà essere consentito con le modalità soprariportate.

L'Amministrazione valuterà se assoggettare tali eventi al pagamento: di norma per ONLUS e associazioni di volontariato l'utilizzo verrà autorizzato gratuitamente, per associazioni a scopo di lucro € 50,00 fino a 5 ore, ed € 80 da 5 a 12 ore.

In ogni caso, al fine di ogni evento/manifestazione l'area dovrà essere riconsegnata pulita ed in ordine dal privato/associazione che ne abbia usufruito.

Art. 6 – Oneri, obblighi per gli utenti dell'area

1. Il comportamento dei proprietari/conducenti deve essere improntato al rispetto sia degli animali, sia delle persone presenti.
2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti, se idonei ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009 e s.m.i. ed in grado di trattenere validamente l'animale, ed ai loro cani purché regolarmente iscritti all'anagrafe canina, ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia e tutela dell'incolumità pubblica,.
3. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non

di loro proprietà.

4. I proprietari/conduuttori per accedere allo sgambatoio dovranno sempre portare al seguito guinzaglio e idonea museruola a tutela dell'incolumità degli altri, siano essi persone, cani o altri animali accidentalmente presenti nell'area. I cani dovranno essere accompagnati all'interno del parco al guinzaglio e potranno essere liberati dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Non potranno essere mai lasciati incustoditi, ma dovranno essere costantemente vigilati.
 5. Ogni proprietario/conduuttore è responsabile del proprio cane. Al fine di evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza egli dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti. Chi si appresta ad entrare deve controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduuttori di richiamare i propri animali.
 6. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola e/oguinzaglio. In ogni caso, l'accesso alle aree di sgambamento deve essere valutato dal proprietario/conduuttore in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali del cane .
 7. I proprietari/conduuttori potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 20 (venti) minuti nel caso in cui altri cani, incompatibili con il cane presente nell'area medesima, siano in attesa di accedervi.
 8. Qualora insorgano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari/conduuttori di cani più aggressivi devono portare gli stessi fuori dall'area.
 9. Il proprietario/conduuttore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
 10. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi da guinzaglio i propri cani nell'area, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, sempre dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
 11. A garanzia dell'igiene e del decoro delle aree di sgambamento e delle aree limitrofe di accesso, gli utenti hanno l'obbligo di mantenere pulita l'area, a tal fine devono dotarsi di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, depositando le stesse negli appositi contenitori se presenti in dette aree, in caso contrario dovranno smaltirle autonomamente nel rispetto della normativa.
 12. Gli utenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale la presenza sull'area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
 13. Gli utenti hanno l'obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.
 14. L'accesso all'area è consentito a un massimo di 5 cani per volta, fatto salvo quanto sopraesposto o indicato nei cartelli all'accesso dello sgambatoio.
-

Art. 7 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area è aperta negli orari stabiliti per le aree verdi comunali o resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto sopra previsto l'Amministrazione comunale può stabilire l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

Art. 8 – Divieti

Nelle aree di sgambamento è vietato:

1. l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose;
 2. l'accesso ai cani femmina nel periodo riproduttivo; tale impedimento vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino altri cani.
 3. l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza ministeriale 3.3.2009 e s.m.i;
 4. l'accesso ai cani con meno di tre mesi di vita, ai cani che abbiano avuto episodi di aggressività ed ai cani affetti da patologie contagiose.
 5. la somministrazione di cibo, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;
 6. introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
 7. introdurre qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del Codice della strada, nonché biciclette monopattini, acceleratori d'andatura, pattini e simili, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
 8. introdurre qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato;
 9. la creazione di giochi e/o di situazioni che costituiscano fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
 10. lo svolgimento di attività di addestramento cani, salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali, al fine di salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire l'uso delle aree ad Associazioni, quali ad esempio le associazioni cinofile, o privati per attività didattico-educativo, riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche, quali la pet therapy o di attività d'integrazione uomo-animale, quali l'agility dog.
-

Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze a ciò deputate dalla legge.
L'ATS Val Padana svolgerà le funzioni ad essa attribuite nelle materie di competenza previste dalla normativa sanitaria regionale e nazionale.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. I trasgressori delle disposizioni del presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono puniti in base alla normativa nazionale e regionali.
5. In caso di incompatibilità del cane con gli altri ospiti, o di comportamento scorretto da parte dei loro proprietari/conduuttori, l'accesso all'area potrà essere revocato.

Art. 10 - Entrata in vigore, disposizioni finali e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio.
 2. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e alle ordinanze comunali.
 3. L'inosservanza del presente regolamento comporta l'immediata espulsione dall'area di sgambamento cani.
-